

LEONARDO MOSTINI*

Animali protetti e animali “nocivi” nelle legislazioni sulla caccia degli (ex) Stati Italiani e degli Stati Europei in vigore nel 1880

ABSTRACT - Protected and noxious animals in hunting legislation of (ex) Italian States and European States in 1880.

Seventy-eight law dispositions on hunting, that were effective in Italy and Europe in 1880, have been taken into account especially regarding two aspects: noxious and protected animals. The species seen as noxious and therefore subject to persecutory hunting, that were mentioned (and that could be individuated notwithstanding some unclear homonyms) were at least fifty-six; some of them are present in the legislation of most States (large carnivora, birds of prey – at least seventeen species – corvidae, mustelidae), others are less frequent; quoted but constant (among them rabbits and sparrows), others are rarely or just once mentioned (herons, cormorants, greylag geese, woodpigeon, great grey shrike, lesser grey shrike, red-backed shrike, porcupine, hedgehog, alpine marmot, mice). Conversely, the protected species (only species that were “totally” protected, with no time limit or contingent situations were taken into account) were insectivore birds, that were often listed (tens of species, some of which not exactly insectivore according to the present classification system), nestlings and game-birds juv. Some species (owls, kestrel, alpine marmot, hedgehog) were considered noxious in some States and useful in others. A great part of laws of the Austro-Hungarian area and of the Helvetic Federation, prescribed that the protection of useful species and the relative laws had to be a subject matter in public school.

KEY WORDS - Italy, European States, law on hunting, 1880, noxious animals, protected animals.

RIASSUNTO - Sono state esaminate 78 disposizioni legislative sulla caccia, quelle in vigore in Italia ed in Europa nell'anno 1880, prendendo in considerazione due tematiche: gli animali “nocivi” e gli animali protetti. Le specie ritenute nocive, e come tali oggetto di caccia persecutoria, citate (e individuabili con certezza, al netto di alcune omonimie non del tutto decifrabili) sono risultate almeno 56; alcune erano presenti nelle legislazioni di gran parte degli Stati (grandi carnivori,

* via Vittorio Veneto 8, 28071 Borgolavezzaro (NO). mostinileon@gmail.com

uccelli rapaci, corvidi, mustelidi), altre ricorrevano con minor frequenza, ma con regolarità (fra queste conigli e passeri), altre ancora erano citate pochissime o una sola volta (aironi, marangoni, oche selvatiche, palombo selvatico, averla maggiore, a. cenerina, a. piccola, istrice, riccio, marmotta, topi). Le specie protette (sono state considerate tali solo quelle che godevano di protezione “totale”, non limitata nel tempo o a particolari situazioni contingenti) erano gli uccelli “insettivori”, spesso indicati in lunghi elenchi, i nidiacei e i giovani della selvaggina. Alcune specie (diversi rapaci notturni, il gheppio, la marmotta, il riccio) erano considerate nocive in alcuni Stati e utili in altri. Gran parte delle Leggi dell’area austro ungarica e quella Federale elvetica, prescrivevano che la tutela delle specie utili e le Leggi che la sancivano fossero materia d’insegnamento nelle scuole pubbliche.

INTRODUZIONE

Nell’ambito di continue ricerche, nel mercato antiquario, di documentazione storica relativa ad argomenti di scienze naturali, protezione e caccia degli animali selvatici, ho reperito un fascicolo consistente nel Progetto di legge, discusso nel 1880, del Ministro dell’Agricoltura, Industria e Commercio del Regno d’Italia Maiorana Calatabiano. Uno dei numerosi, più di quindici, presentati sull’argomento e mai adottati in via definitiva, come si legge in Oddi (1926), in qualità di “progetti”, “proposte” e “schemi legislativi” dall’unità del Regno fino all’approvazione, nel 1923, della Legge n° 1420 “Provvedimenti per la protezione della selvaggina e l’esercizio della caccia”, unica da quel momento in vigore su tutto il territorio nazionale. Al progetto di Legge è allegata la rassegna di tutte le disposizioni legislative riguardanti la caccia allora in vigore in Italia e negli Stati Europei; delle numerose tematiche in esse trattate, in questo articolo ne vengono prese in considerazione due: la lotta agli animali “nocivi” e la protezione degli animali “utili”. L’ampia rassegna normativa consultabile permette d’avere un quadro d’insieme completo delle modalità di gestione venatoria e della fauna selvatica più in generale, in quell’ultimo quarto del secolo XIX, e di formulare considerazioni e confronti tra le varie realtà dei diversi Stati europei.

MATERIALI E METODI

Tutte le disposizioni legislative consultate vengono, qui di seguito, elencate.

Italia

(in Italia, nel 1880, erano ancora in vigore varie leggi sulla caccia promulgate in periodo pre-unitario)

- Piemonte e Sardegna: Regie Patenti 29/12/1836; Regie Patenti 16/7/1844; Regie Patenti 1/7/1845; Legge 26/6/1853; Legge 5/7/1854.
- Lombardia e Venezia: Legge 13/2/1804; Legge 7/7/1804; Decreto 21/9/1805; Decreto 10/7/1806; Decreto 1/3/1811; Notificazione 5/7/1816.
- Parma: Risoluzione Sovrana 1/9/1824; Risoluzione Sovrana 23/4/1828; Risoluzione Sovrana 18/6/1828; Risoluzione Sovrana 23/4/1835; Risoluzione Sovrana 28/5/1835.
- Modena: Decreto 6/2/1815; Notificazione 22/1/1826.
- Toscana: Decreto 3/7/1856.
- Province Pontificie: Editto 10/7/1826; Notificazione 14/8/1839.
- Napoli e Sicilia: Legge 18/10/1849.

Austria - Ungheria

Patente 7/3/1849; Boemia: Decreto 1/6/1866; Trieste: Legge 1/5/1876; Stiria: Legge 10/12/1868; Bassa Austria: Legge 9/2/1873; Arciducato d'Austria sotto l'Ense: Legge 10/12/1868; Gorizia e Gradisca: Legge 30/4/1870; Regno di Gallizia e Lodomiria e Granducato di Cracovia: Legge 21/12/1874; Carintia: Legge 30/11/1870; Croazia: Legge 5/1/1871; Ungheria: Legge 19/2/1872.

Belgio

Legge 26/2/1846, modificata dalla Legge 29/3/1873; Regolamento di amministrazione generale per impedire la distruzione degli uccelli insettivori, s.d.

Danimarca

Legge 1/4/1871 e "modificazioni" s.d.

Francia

Legge 3/5/1844; Legge 22/1/1874.

Germania

Decreto 31/10/1848; Ordinanza 30/3/1867; Legge 7/3/1850, completate da Disposizioni del Codice Penale Prussiano; Ordinanza 9/12/1842; Legge 26/2/1870; Ordinanza di Polizia 19/10/1867.

Gran Bretagna

In Gran Bretagna, nel 1880, la caccia era regolamentata da diversi Statuti (che, in alcuni casi, trattavano anche di argomenti affini).

Grecia

In Grecia, nel 1880, non esistevano leggi sulla caccia; un’Ordinanza di Polizia ne sospendeva l’esercizio in alcuni mesi dell’anno, e un Decreto regolava il porto d’armi.

Olanda

Legge 1/7/1857.

Portogallo

In Portogallo nel 1880 non esisteva una legislazione specifica sulla caccia, e le disposizioni ad essa relative si trovavano disperse in vari articoli del Codice Civile e Penale e in un’Ordinanza dell’antico Codice Amministrativo.

Spagna

Legge 12/6/1834.

Svezia e Norvegia

In questi Stati non esisteva, nel 1880, una legge sulla caccia; alcune norme che la riguardavano erano disseminate in leggi principalmente riferite a singole specie di animali cacciabili:

Legge 30/8/1842; Legge 30/8/1846; Legge 3/3/1860; Legge 22/6/1863; Legge 26/5/1877.

Svizzera

In Svizzera, nel 1880, la caccia era regolata da una legge federale affiancata da disposizioni legislative cantonali.

- Legge federale 17/9/1875; Regolamento 12/4/1876.
- Ginevra: Legge 29/12/1837; Legge 11/1/1841; Regolamento 24/2/1841; Regolamento 20/8/1841; Legge 22/12/1858; Legge 9/1/1867.
- Ticino: Legge 9/6/1849.
- Vaud: Legge 2/12/1868.
- Neuchatel: Legge 27/6/1863.
- Friburgo: Legge 22/11/1861.
- Basilea Campagna: Legge 11/4/1859.
- Basilea Città: Legge 4/6/1860; Ordinanza 7/7/1860.
- Berna: Legge 29/6/1832; Circolare 27/12/1832.
- Grigioni: Legge 23/6/1866.
- Sciaffusa: Ordinanza 11/3/1842.
- Soletta: Legge 9/2/1864.

- Appenzel-Jnnerrhoden: Ordinanza 28/3/1867.
- Appenzel-Ausserrhoden: Legge di polizia (disposizioni concernenti la caccia), s.d.
- Unterwalden: Legge 26/5/1866.
- S. Gallo: Legge 12/3/1861; Ordinanza 10/8/1861; Concordato 18/2/1868; Legge 28/3/1868; Legge 6/6/1868.

Le traduzioni in italiano dei testi legislativi dei vari Paesi europei sono riportate “tali e quali” dal documento consultato.

RISULTATI

Qui di seguito vengono riportati, e commentati, tutti i riferimenti espliciti ad animali nocivi (indicati con: R.A.N.) e ad animali utili/protetti (indicati con R.A.P.), presenti nei documenti legislativi esaminati; dei numerosi riferimenti agli animali utili/protetti presenti nelle legislazioni consultate, vengono riportati esclusivamente quelli che si riferiscono ad una protezione “totale”, non limitata cioè nel tempo o a particolari situazioni contingenti.

Piemonte e Sardegna

R.A.N.

Regie Patenti 29/12/1836. Art. 16: “...Non lo sono, in qualunque tempo (*sottoposte alle disposizioni limitanti elencate, n.d.r.*) quelle (*cacce, n.d.r.*) che si fanno ai lupi, agli orsi ed agli altri animali per la cui uccisione viene accordato un premio...”.

Regie Patenti 16/7/1844. Art. 4: “...È proibito di prendere o distruggere le uova e le nidiate della selvaggina eccettuate però quelle degli animali di rapina...”.

R.A.P.

Regie Patenti 16/7/1844, Art. 4: “È proibito di prendere o distruggere le uova e le nidiate della selvaggina...”.

Lombardia e Venezia

R.A.N.

Legge 13/2/1804. Art. 8: “Nella proibizione della caccia per il tempo suddetto non sono compresi i lupi, le volpi ed altri quadrupedi che la distruggono, o che altrimenti infestano le campagne”.

Decreto 21/9/1805. Art. 24: “Nella proibizione generale della caccia

senza la licenza del Governo non è compresa l’uccisione dei lupi, delle volpi e di simili specie d’animali perniciosi”.

Parma

R.A.N.

Risoluzione Sovrana 1/9/1824. Art. 19: “Non è compresa nella proibizione del presente Regolamento la caccia ai lupi ed alle volpi...”.

Modena

R.A.N.

Decreto 6/2/1815. Art. VIII: “Non è compresa in tale divieto la Caccia dei Lupi, delle Volpi, e di altri animali che infestano le campagne...”.

Toscana

R.A.N.

Decreto 3/7/1856. Art. 4: “Del divieto (*di distruzione, n.d.r.*) che sopra sono esclusi, senza distinzione di tempo, i rondoni nidiaci, e non volatoi; ed i nidi, l’uova ed i nidiaci, e rispettivamente i covi ed i piccoli figli, a) delle aquile, dei falchi, dei gufi, dei corvi, delle ghiandaie, delle gazzere, delle cornacchie e delle passere. b) dei lupi, delle volpi, delle faine, delle martore, delle puzzole, degl’istrici, dei porci spini, dei tassi e delle donnole.

Art. 12: “È permessa la caccia e l’aucupio anche in tempo di divieto a) dei quadrupedi e dei volatili nocivi, quali sono i lupi, le volpi, i tassi, le faine, le martore, le donnole, le puzzole, gli istrici, i porci spini, i falchi, i gufi, i corvi, le ghiandaie, le gazzere e le cornacchie...”.

Art. 13: “I Prefetti potranno, in tempo di divieto, permettere (...) la caccia col fucile ai lupi e alle volpi (...) il disposto dei precedenti paragrafi si può estendere anche ai cinghiali...”.

R.A.P.

Decreto 3/7/1856, Art. 3: “È vietato in ogni luogo ed in ogni tempo uccidere o prendere con armi od altri mezzi venatori qualunque i colombi si terraioli (*sic!*) che grossi e bastardi”.

Art. 4: “È vietato in ogni luogo, ed in ogni tempo il guasto dei nidi e l’apprensione dell’uova e dei volatili nidiacei; del pari che il guasto dei covi dei quadrupedi selvaggi e la uccisione e l’apprensione dei piccoli figli dei medesimi”.

Province Pontificie

R.A.N.

Editto 10/7/1826. Titolo III: “Rimarrà lecito il solo uso delle tagliuole atte a prendere lupi, volpi e altri animali nocivi”.

Notificazione 14/8/1839. Punto 20: “Rimarrà lecito il solo uso delle tagliuole atte a prendere lupi, volpi e altri animali nocivi”.

Napoli e Sicilia

R.A.N.

Legge 18/10/1849. Art. 175: “Si potrà far uso delle tagliuole solamente contro i lupi, le volpi ed altri animali di rapina (...) È permesso nei mesi proibiti la caccia degli orsi, de' lupi e delle volpi (...) Agli uccisori di lupi si accorderanno i seguenti premi: per un lupo ducati cinque; per una lupa ducati sei; per una lupa gravida ducati otto; per un lupicino ducati tre; per un lupatello preso nel covile ducati uno. Le guardie dell'amministrazione che uccidessero dei lupi riceveranno gli stessi premi.

R.A.P.

Legge 18/10/1849, Art. 176: “È vietato di prender ne' nidi le uova delle quaglie, starne, pernici, francolini e fagiani, o nei covili i leproncelli, caprioletti, cerviotti e piccoli daini”.

Austria e Ungheria

Trieste

R.A.P.

Legge 13/10/1874 (esecutiva dal 1/5/1876), Art. 15: “...non si possono distruggere le uova e tor via le covate...”.

Boemia

R.A.N.

Decreto 1/6/1866. Art. 32: “...malgrado questa proibizione (*di caccia dall'1/2 al 31/7, n.d.r.*) è permesso uccidere (...) in ogni tempo le bestie nocive...”.

Art. 36: “Non è permesso servirsi di trappole, di panie o lacci al fine d'impadronirsi della selvaggina, ad eccezione però delle bestie nocive”.

Art. 38: “...il primo venuto (...) potrà (*impadronirsi di animali in cui si imbatte i qualsiasi circostanza e condizione, n.d.r.*) se si tratta di lupi, orsi o altri animali nocivi”.

Ducato della Stiria

R.A.P.

Legge 10/12/1868, Art. 1: “...È pure proibito di distruggere i nidi e di levare dai medesimi le uova ed i giovani uccelli”.

Art. 6: “Gli istruttori e i Catechisti delle Scuole Popolari saranno specialmente incaricati (...) di istruire la gioventù sui danni e sulle barbarie di snidare gli uccelli e di distruggere i nidi...”.

Arciducato della Bassa Austria

R.A.P.

Legge 9/2/1873, Art. 2: “È proibita (...) la distruzione delle uova, e la levata delle nidiate...”.

Arciducato d’Austria sotto l’Ense

R.A.N.

Legge 10/12/1868. Art. 1: “È proibita la sottrazione o distruzione delle uova e dei nidi di tutti gli uccelli selvatici vivi e non rapaci. Vengono dichiarati come uccelli di rapina i seguenti: le aquile, il nibbio, il nibbio nero, il falcone da colombi, il falco sacro, il falco lodolajo, lo smeriglijo, l’astore, lo sparviero, le specie dei nibbi, il gufo, l’averla maggiore, la pica o gazzera, la cornacchia, il corvo imperiale, il corvo reale”.

Art. 3: “...dal 1° settembre sino alla fine di gennaio sarà permessa la caccia a (...) topi ed altri animali dannosi alla coltura di terreni...”.

R.A.P.

Legge 10/12/1868. Art. 1: “È proibita la sottrazione o distruzione delle uova e dei nidi di tutti gli uccelli selvatici vivi e non rapaci...”.

Art. 11: “I maestri di scuola pubblica saranno obbligati ad avvertire i loro scolari (...) sui danni che si arrecano col portar via nidi, prendere ed uccidere gli uccelli utili, e dovranno specialmente spiegar loro in ciascun anno, avanti che cominci la covatura, le disposizioni contenute nella presente legge a tutela degli uccelli”.

Gorizia e Gradisca

R.A.N.

Legge 30/4/1870. Art. 1: “È proibito levare o distruggere le uova ed i nidi (...) di tutti gli uccelli selvatici, eccettuate le specie dannose, indicate nell’Appendice A”.

Art. 2: “Il prendere od uccidere gli uccelli nocivi nominati nell’Appendice A è permesso in ogni tempo”.

Appendice A: Le specie Aquila L., Aquila o Aquillott. Il Falco reale o Falcone, Falco peregrinus L., Falcuz o Falcutt o Falchett o Sparvål o Pojane o Uzielatt. Il Falco laniere, Falco lanarius L. Il Lodolajo, Falchetto da uccelli, Falco subbuteo L. Lo Smeriglijo, Falco aesalon Gm., Falcus. Il Nibbio nero, Falco ater L. Il Nibbio reale, Falco milvus L., Pojane, Uzie-

latt. L'Astore ordinario, *Falco palumbarius* L., Falcuz o Falchett o Sparvål. Lo Sparviere, *Falco nisus* L., in friulano come l'Astore ordinario. Le Albanelle o Falchi da palude, *Circus Lac.*, Falcuz di palud. Il Gufo reale, *Gran bubo*, o Allocco, *Stix bubo* L., Barbezuàn grand, o Dug, o Dutt. Il Laniera (Averla) cinericcio, *Lanius excubitor* L., Giàrla zimule. Il Laniera (Averla) minore, *Lanius minor* Gm., Giàrla zimule. La Gazza, *Corvus pica* L., Badascule. Il Corvo imperiale, *Corvus corax* L., Corvatt, o Cravatt grand (che vola quasi sempre solo). La Cornacchia nera. *Corvus corone* L., Zòre. La Cornacchia bigia, *Corvus cornix* L., Zòre, o Zore grice o Zore del tabàr.

R.A.P.

Legge 30/4/1870. Art. 1: "È proibito levare o distruggere le uova ed i nidi (naturali ed artificiali o cassette da nidificare) di tutti gli uccelli selvatici, eccettuate le specie dannose..."

Art. 16: "I maestri delle scuole popolari sono tenuti di istruire gli scolari sulle nocive conseguenze del levare i nidi, del prendere ed uccidere gli uccelli utili, di ricordare loro ogni anno prima dell'epoca della covatura le disposizioni contenute nella presente legge per la tutela di questi uccelli, e per quanto lo permetta la loro sfera d'azione, d'impedire le contravvenzioni".

Gallizia, Lodomiria e Cracovia

R.A.N.

Legge 21/12/1874. Art. 1: "...Sono dichiarate nocive le seguenti specie d'uccelli: Aquila imperiale - *Falco imperialis* Bechst, Aquila reale - *F. fulvus*, L. Aquila di mare - *F. albicilla*, L. Falco pescatore - *Pandion haliaetus*, *F. albicilla*, L. Nibbio reale - *F. milvus*, L. Nibbio nero - *F. ater*, L. Falco sacro - *F. lanarius*, Temm. Falcone - *F. peregrinus*, L. Smeriglio - *F. aesalon*, Gm. Falco lodolajo - *F. subbuteo*, L. Astore - *F. palumbarius*, L. Sparviere - *F. nisus*, L. Falco cappuccino - *Circus*, L. Gufo reale - *Stix bubo*, L. Averla maggiore - *Lanius excubitor*, L. Corvo imperiale - *Corvus corax*, L. Gazzera - *Corvus pica*, L.

R.A.P.

Legge 21/12/1874, Art. 1: "...È vietato di togliere o distruggere le uova ed i nidi di qualsiasi sorta d'uccelli selvatici non nocivi..."

Art. 2: "È vietato catturare od uccidere, come altresì di vendere gli uccelli indicati nell'appendice al presente paragrafo".

Appendice all'art. 2 - Elenco degli uccelli dei quali è vietata la presa, l'uccisione e la vendita: Merlo - *Turdus merula*, L.; Tordo bottaccio - *T. musicus*, L.; Culbianco - *Saxicola oenanthe*, Bechst; Passera scopajola - *Accentor modularis*, L.; Rosignuolo - *Sylvia luscinia*, L.; Rosignuolo forestiero -

S. filomela, L.; Codirosso - Rutililla, L.; Sterpazzola, Beccafico e Bigiarella - Sylvia cinerea, S. hortensis, et S. nisoria. L.; Lui verde e Beccafico canapino - Sylvia sibilatrix, Bechst et S. hypolais, L.; Scricciolo - Troglodites parvulus, L.; Pispole - Anthus, Bechst; Cutrettole - Motacilla, L.; Rondini - Hirundo, L.; Chiappa-mosche - Muscicapa, L.; Averla piccola - Lanius collurio, L.; Picchio muraiolo - Tichodroma muraria, illig.; Picchio rampichino - Certhia familiaris, L.; Regoli o Fiorrancini - Regulus, Cin.; Cinciallegre - Parus, L.; Frusoni - Coccoetraustes vulg., Br.; Peppola - Fringilla montifringilla, L.; Fringuello - F. coelebs, L.; Verdone e Montanello - F. chloris et F. cannabina, L.; Organetto - F. rufescens, L.; Sizerino - F. linaria, L.; Lucairino - F. spinus, L.; Cardellino - Fringilla carduelis, L.; Passera mattugia - F. montana, L.; Raperino - F. serinus, L.; Ciuffolotto - Loxia pyrrhula, Lath.; Crociere - Loxia curvirostra, L.; Zigolo - Fringilla emberiza. L.; Lodole - Alauda, L.; Storno - Sturnus vulgaris, L.; Taccola - Corvus monedula, L.; Rigogolo - Oriolus galbula, L.; Nottolone - Caprimulgus europaeus, L.; Bubbola - Upupa epops, L.; Ghiandaia marina - Coracias garrula, L.; Cuculo - Cuculus canorus, L.; Torcicollo - Jinx torquilla, L.; Picchi - Picus, L.; Civetta - Strix, L.; Falco grillaio - Falco limmenus, L.; Falco cappuccino - F. rufus, L.; Falco cuculo - F. vespertinus, L.; Falco cappone - F. buteo, L.; Falco calzato - F. lagopus, L.; Falco pecchiaiolo - F. apivorus, L.

Art. 3: “È vietato di catturare, od uccidere, o vendere pipistrelli e ricci”.

Art. 9: “I maestri di scuola sono in dovere di istruire la scolaresca tanto delle scuole ordinarie che domenicali circa i danni derivanti dalla catturazione od uccisione degli uccelli utili, e di far presenti alla medesima in ogni anno, specialmente prima che cominci l’epoca della nidificazione degli uccelli, le disposizioni della presente legge”.

Carintia

R.A.N.

Legge 30/11/1870. Art. 2: “Il sopradetto divieto (*di uccidere uccelli, saccheggiare nidiate...*, *n.d.r.*) non si estende (...) agli uccelli nocivi di rapina indicati nell’appendice...”. Appendice: Tutte le specie d’Aquila - Falcone, Falco peregrinus L. - Falco sacro, Falco lanarius L. - Falco lodolaio, Falco subbuteo L. - Smeriglio. Falco aesalon L. - Nibbio reale, Falco milvus L. - Nibbio nero, Falco ater L. - Astore. Falco palumbarius L. - Falco cappuccino. Circus L. - Gufo reale, Strix bubo L. - Averla maggiore, Lanius excubitor L. - Averla cenerina, Lanius minor Gm. - Averla minore. Lanius collurio L. - Gazzera, Corvus pica L. - Corvo imperiale, Corvus corax L.

R.A.P.

Legge 30/11/1870, Art. 1: “È proibito catturare ed uccidere gli uccelli,

il togliere via i piccoli, le uova e distruggere i nidi come eziandio di vendere uccelli morti”.

Art. 10: “I maestri delle scuole popolari sono in dovere d’istruire la scolaresca sui danni di toglier via i nidi, di catturare ed uccidere gli uccelli utili, e principalmente di farle presenti ogni anno, avanti che gli uccelli, comincino a nidificare, le disposizioni emesse dalla presente legge per la protezione di questi ultimi, come altresì d’impedire, per quanto lo permetta la loro sfera d’azione, ogni contravvenzione in proposito”.

Croazia

R.A.N.

Legge 5/1/1871. Art. 17: “Ogni cacciatore (...) ha il dovere di distruggere i grandi animali rapaci e la loro prole”.

Art. 18: “(...) è proibita la caccia (...) agli uccelli selvatici dal 1° marzo al 15 agosto (eccettuati gli uccelli di passaggio e quelli di rapina)”.

Art. 23: “Ognuno è autorizzato ad uccidere i cinghiali che incontrasse al di fuori di un parco chiuso, come altresì gli orsi, i lupi ed altri animali di rapina”.

Art. 24: “È lecito ad ogni proprietario di una caccia di porre tagliuole e lacci o di scavar fossi da lupo entro il proprio riparto...”.

Art. 28: “...i contravventori a questo divieto (*di vendere selvaggina in tempo di caccia chiusa, n.d.r.*) (...) saranno a punirsi come segue (...) per ogni volatile selvatico (eccettuati gli uccelli di passaggio e di rapina) colla multa di 5 fiorini...”.

Art. 30: “Se l’Autorità ordina una caccia generale, gli investiti del diritto di caccia dovranno somministrare gratuitamente i loro guardiacaccia giurati, e così i Comuni i cacciatori (...). Nelle cacce generali non si possono uccidere che animali di rapina (...)”.

R.A.P.

Legge 5/1/1871, Art. 18: “...Tale divieto di caccia si estende altresì alla presa fuor dai nidi delle uova e degli uccelli. Gli uccelli da canto devono essere sempre rispettati”.

Ungheria

R.A.N.

Legge 19/2/1872. Art. 9: “I danni cagionati da animali rapaci o altrimenti dannosi (art. 15), non vengono indennizzati; perché tali animali possono, quando che sia, venir distrutti dal proprietario del fondo”.

Art. 14: “Anche durante il tempo di divieto è permesso dar la caccia (...) agli avvoltoi e ad ogni specie di aquile e falchi, ai nibbi, ai falchetti di torre (*Falco tinnunculus* L.), astori e buzzardi, come altresì al gufo reale e finalmente ai corvi, alle piche, alle cornacchie ed ai passerotti”.

Art. 15: “È permesso di distruggere sul proprio fondo in qualsiasi tempo (...) gli animali di rapina o comunque nocivi, quali sarebbero: orsi, lupi, volpi, linci, gatti selvatici, faine, cinghiali, tassi, conigli, marmotte, puzzole, donnole, martore e lontre”.

Art. 25: “Chiunque cattura i piccoli del selvaggiume, distrugge nidi di uccelli ad eccezione dei nidi degli uccelli nocivi indicati negli art. 14, 15, o ne porti via le uova è da punirsi con la multa (...)”.

Belgio

R.A.N.

Legge 26/2/1846 (modificata dalla Legge 29/3/1873), Art. 3: “...Nel caso si accertasse che la presenza di una troppo grande quantità di conigli nuoce a’ prodotti della terra, il Ministro dell’Interno potrà autorizzarne la distruzione...”.

Regolamento di amministrazione generale per impedire la distruzione degli uccelli insettivori, s.d., Art 9: “Il presente regolamento non si applica agli uccelli di preda diurni, al gufo, alla gazza, alla pica, al corvo e al palombo selvatico. Non è applicabile ancora agli uccelli esotici né alla selvaggina a penne menzionata negli articoli 3 e 5 della Legge del 26 febbraio 1846 (*fagiani, pernici, quaglie, francolini, galli di montagna, pavoncelle, uccelli acquatici, beccacce, n.d.r.*)”.

R.A.P.

Legge 26/2/1846 (modificata dalla Legge 29/3/1873), Art. 21: “Il Governo è autorizzato a impedire (...) la distruzione, la caccia, l’esposizione, la vendita, la compra, il trasporto e la messa in giro degli uccelli insettivori, loro uova e covate”.

Regolamento di amministrazione generale per impedire la distruzione degli uccelli insettivori (s.d.), Art. 1: “È proibito di prendere, uccidere o distruggere, esporre in vendita, vendere, comprare, trasportare o andare in giro per vendere gli uccelli insettivori, come le loro uova o covate”.

Art. 2: “Sono considerati come uccelli insettivori: 1° In ogni tempo le specie designate qui appresso: la passera scopaiola; le capinere; i beccafichi; i rampichini; le rondini; le cutrettole o batticodole; il beccafico canapino; le cingallegre; i lui; i fiorrancini o regoli; l’usignuolo; il pettirosso; i codirossi; il picchio muratore; i culbianchi, i codibianchi, le monachelle, i saltimpali; lo scricciolo o re di macchia; ...”.

Danimarca

R.A.N.

Legge 1/4/1871, Art. 2: “Sarà permesso a ciascuno (...) di prendere, ti-

rare o altrimenti uccidere gli uccelli di preda, quali aironi, corvi, marangoni, cornacchie, oche selvagge, piche, lanieri e passerii, come ancora di distruggere i nidi e le covate di questi uccelli nocivi (...). Sarà parimenti permesso (...) di prendere e distruggere in tutti i modi (...) i furetti, le faine e le volpi...”.

R.A.P.

Modificazioni transitorie della Legge 1/4/1871, Art. 1: “...I galli dei boschi godranno in avvenire di una protezione completa”.

Francia

R.A.N.

Legge 3/5/1844, Art. 9: “...I Prefetti de' dipartimenti (...) determineranno (...) le specie di animali dannosi o nocivi che il proprietario, possessore o fit-taiolo, potrà in ogni tempo distruggere sulle sue terre (...) essi (*i Prefetti, n.d.r.*) potranno prendere egualmente delle decisioni (...) per autorizzare l'impiego di cani levrieri per la distruzione di animali dannosi o nocivi...”.

Legge 22/1/1874 (modifica della Legge 3/5/1844), Art. 9: *uguale all'art. 9 della Legge 3/5/1844 sopra riportato, n.d.r.*

R.A.P.

Legge 3/5/1844, Art. 9: “...Essi (*i Prefetti, n.d.r.*) potranno prendere egualmente delle decisioni (...) per prevenire la distruzione degli uccelli...”.

Legge 22/1/1874 (modifica della legge 3/5/1844), Art. 9: “...Essi (*i Prefetti, n.d.r.*) potranno prendere egualmente delle decisioni: 1° Per prevenire la distruzione degli uccelli o per favorire il loro ripopolamento...”.

Germania

R.A.N.

Legge 26/2/1870, Art. 1: “...ogni altra specie di selvaggina (*ad eccezione delle varie specie cacciabili elencate in precedenza, n.d.r.*), specialmente i marangoni ecc. possono essere cacciati durante tutto l'anno”.

R.A.P.

Legge 26/2/1870, Art. 6: “È vietato di tor via le uova o i piccoli di selvaggina a penne, anche alle persone che hanno la facoltà di cacciare...”.

Ordinanza di Polizia 19/10/1867, Art. 1: “È proibito di uccidere e di prendere le seguenti specie di animali: pettazzurri, pettirossi, rusignoli, sterpagnole, codirossi, codibianchi, cutrettole, pispole, scriccioli, galbule, motacille, cingallegre, zigoli, fringuelli, fanelli, passere, lucherini, cardellini, rampichini, bubbole, rondini, nottoloni, storni, corvi monedule, cornacchie, ghiandaje marine, sterpajole, averle, cuculi, picchi, torcicolli, falchi grillaj e gufi, esclusi i barbagianni”.

Art. 2: “È del pari proibito di torre via le uova o i covi e di sperperare i nidi degli uccelli designati nell’art. 1...”.

Olanda

R.A.N.

Legge 1/7/1857, Art. 12: “Nessun permesso di caccia (...) è richiesto (...) per tirare agli uccelli nocivi...”.

Art. 14: “I permessi di caccia sono rifiutati (...) agli agenti della giustizia e della polizia (...) salvo l’autorizzazione che hanno gli agenti della polizia del Regno di tirare agli animali nocivi...”.

Art. 16: “Si può essere autorizzati gratuitamente (...) a fare delle caccie (...) agli animali nocivi...”.

Art. 26: “Il nostro Ministro, incaricato degli affari di caccia, prende le misure per prevenire la troppo grande moltiplicazione (...) degli animali nocivi (...) può dare delle autorizzazioni straordinarie per tirare o impadronirsi (...) in altro modo (...) degli animali nocivi...”.

Art. 28: “È permesso d’impadronirsi di volpi, tassi, martore, faine, puzzole, donnole, gatti selvaggi, lontre e uccelli da preda (...) o de’ conigli...”.

Art. 29: “Per gli animali nocivi messi a morte da un individuo (...) il nostro Ministro incaricato degli affari della caccia può accordare i premi seguenti (...): Per una volpe femmina fl. 1,50 c.; per un volpicino maschio o femmina fl. 0,75 c.; per una martora, una faina, una puzzola, un ermellino o una donnola fl. 0,30 c.; per un’aquila fl. 1; per un falcone, un astore, uno sparviere, un nibbio fl. 0,30 c.”.

Art. 45: “Sono confiscati (...) la selvaggina, i conigli, o altri animali nocivi, e le uova illegalmente prese o raccolte...”.

Art. 48: “La selvaggina, le uova, i conigli e gli animali nocivi sequestrati (...) saranno (...) venduti...”.

R.A.P.

Legge 1/7/1857, Art. 21: “È proibito: a) di tirare o di prendere pavoncelle; b) di prendere usignuoli o impossessarsi de’ loro nidi; c) di trasportare usignuoli (...) Gli usignuoli presi da’ contravventori, saranno messi in libertà...”.

Art. 22: “È proibito di ricercare o di raccogliere, di comprare, di esporre in vendita e di trasportare uova di selvaggina...”.

Portogallo

R.A.N.

Codice civile, Art. 392: “È permesso ai proprietari e coltivatori distruggere in qualunque tempo nei suoi terreni gli animali selvatici che sono pregiudizievole ai suoi seminati o piantagioni”.

Spagna

R.A.N.

Real Decreto 12/6/1834, Titolo IV, Punto 25: “Sarà libera la caccia degli animali dannosi, cioè lupi, faine, gatti selvaggi, tassi e topi terragnoli...”.

Punto 27: “Nelle terre chiuse (...) non si permette la caccia degli animali dannosi senza licenza dei proprietari o fittaiuoli”.

Punto 28: “I proprietari o fittaiuoli di terre chiuse, e non altri, potranno collocare in esse trappole o qualunque altre specie di trabocchetti e insidie per cogliere o uccidere animali dannosi...”.

Punto 29: “Al fine di favorire l’sterminio di animali dannosi, si pagheranno alle persone che li presentano morti, per ciascun lupo 40 reali, 60 per ciascuna lupa, e 80 se sarà pregna, e 20 reali per ciascun lupicino; la metà rispettivamente per ogni volpe o volpicino, e la quarta parte ancora rispettivamente per le faine e altri animali minori su espressi, tanto maschi che femmine e loro covate”.

Punto 31: “Queste ricevute (*rilasciate a un giudice da chi percepisce una taglia per una animale abbattuto, n.d.r.*), unite alle code ed orecchie de’ lupi e volpi, e alle pelli delle faine e altri animali su espressi, saranno i documenti che debbono presentare i giudici nel capoluogo di provincia per giustificare ne’ loro conti gli articoli relativi, che non si faranno buoni senza ambedue i requisiti”.

Punto 35: “Si proibiscono cacce clamorose comuni delle borgate, sotto qualsiasi pretesto, compreso quello dell’sterminio degli animali dannosi, lasciando queste cure all’interesse particolare dei cacciatori”.

Svezia e Norvegia

R.A.N.

Legge 22/6/1863, 1°: “La caccia con il cane appartiene solo al proprietario del suolo. Però per la caccia all’orso e al lupo, a ciascuno è permesso di servirsi di cane”.

4°: “...i falchi e gli astori che hanno i loro nidi sul terreno di qualcuno appartengono al proprietario; fuori del nido, al contrario, è permesso ad ognuno di prenderli ed ucciderli (...) sono stabiliti dei premi per la distruzione degli animali carnivori più nocivi”.

Svizzera

R.A.N.

Legge Federale 17/9/1875, Art. 4: “Le autorità cantonali hanno il diritto di ordinare o di permettere, anche quando la caccia è chiusa, la caccia agli animali nocivi o carnivori, e quella della selvaggina quando è troppo abbondante e causa danno. (...) Ne’ distretti affittati, il fittaiolo ha diritto di cacciare queste specie anche durante la chiusura della caccia...”.

Art. 6: “...è egualmente vietato di collocare ordegni o panie di qualsiasi genere (trabocchetti, lacci, collari). Però è fatta eccezione a questa disposizione per la caccia alle volpi, puzzole, faine, e martore”.

Art. 16: “La caccia agli animali nocivi e a’ carnivori ne’ distretti franchi non può avere luogo che nelle condizioni determinate dall’art. 4...”.

Art. 17: “Sono messe sotto la protezione della Confederazione le seguenti specie di uccelli (*segue elenco che comprende anche specie normalmente considerate nocive, quali “taccole, corvo reale, gheppio”*) (...) tutte le specie di uccelli di preda notturni, ad eccezione del gufo; (...) quando i passerii, gli storni e i tordi irrompono nelle vigne, è permesso al proprietario di ucciderli in autunno, finchè la vendemmia non sia finita”.

Art. 23: “I Cantoni hanno il diritto per via legislativa d’istituire de’ premi per la distruzione degli animali particolarmente nocivi all’agricoltura, al pesce e alla selvaggina (grossi carnivori, cinghiali, lontre, aquile, astori, sparvieri, piche, gazze, aironi)”.

R.A.P.

Legge Federale 17/9/1875, Art. 5: “È vietato, in ogni tempo, e di una maniera assoluta, di vendere piccoli di camosci, di cerva o di capriolo, come le femmine dell’urogallo e del gallo di montagna”.

Art. 6: “È vietato di distruggere le covate e di prendere le uova della selvaggina a penna, di dissotterrare le marmotte...”.

Art. 14: “...le femmine e i piccoli (*di cervi e caprioli, n.d.r.*) non possono essere né presi né uccisi, nonché i capri selvatici, ovunque s’incontrano”.

Art. 17: “Sono messe sotto la protezione della Confederazione le seguenti specie d’uccelli: *tutti gli insettivori*, cioè tutte le specie di *silvie* (capi-nere, usignuoli, ecc.), di culbianchi, codibianchi, ecc., cingallegre, passere scopaiole, pispole, rondini, pigliamosche, cutrettole; fra i *passeri*: l’allodola, lo storno, le diverse specie di tordi e di merli, ad eccezione della tordella, del fringuello e del cardellino; fra i *rampicanti*: il cuculo, il rampichino, il picchio muratore, il torcicollo, la bubbola e tutte le specie di picchi; fra i *corvi*: le taccole e il corvo reale; fra gli *uccelli di preda*: il gheppio, come tutti gli uccelli di preda notturni, ad eccezione del gufo; fra gli *uccelli di palude* e i *palmipedi*: la cicogna e il cigno. È proibito di prendere o uccidere questi

uccelli, tor via da' nidi le uova o i piccoli, o di venderli al mercato...”.

Art. 18: “Le autorità scolastiche debbono vegliare a che i fanciulli imparino nella scuola a conoscere questi uccelli, come la loro utilità, e siano esortati a risparmiarli”.

Canton Ticino

R.A.N.

Legge 9/6/1849, Art. 2: “La proibizione suddetta (*di caccia dal 1° febbraio a tutto luglio, n.d.r.*) non si estende alla caccia ed uccisione delle bestie feroci...”.

Canton Vaud

R.A.N.

Legge 2/12/1868, Art. 17: “La caccia alle bestie carnivore e pericolose, come orsi, lupi e cinghiali, è permessa mediante autorizzazione del Prefetto. Il Consiglio di Stato può autorizzare, in casi speciali (...) la distruzione di animali nocivi. Queste autorizzazioni sono date per iscritto, e vi è fatta menzione delle specie di animali la cui caccia è permessa. Tuttavia ogni proprietario può in ogni tempo e senza permesso, distruggere gli animali nocivi o pericolosi sui fondi attigui alla sua casa nel limite di trenta pertiche. Il Consiglio di Stato fissa con un decreto quali sono gli animali nocivi e pericolosi.

Canton Neuchatel

R.A.N.

Legge 27/6/1863, Art. 16: “Il diritto che hanno i proprietari o i fittaiuoli di distruggere in ogni tempo ne' giardini, verzieri e comodità attinenti alle loro abitazioni, la selvaggina e gli animali nocivi quali gli uccelli di preda e gli animali carnivori, è loro riservato”.

R.A.P.

Legge 27/6/1863, Art. 13: “Sono proibiti (...) lo snidamento degli uccelli in generale e la distruzione di quelli che non appartengono né alla categoria della selvaggina propriamente detta, né a quella degli uccelli di preda”.

Canton Friburgo

R.A.N.

Legge 22/11/1861, Art.1: “Sono proibiti in modo assoluto lo snidamento degli uccelli in generale, e la distruzione di quelli che non appartengono alla categoria degli uccelli nocivi”.

Art. 2: “Sono considerati nocivi gli uccelli di preda, le piche e le cornacchie”.

Basilea Campagna

R.A.N.

Legge 11/4/1859, Art. 5: “Si fa eccezione (*di cacciare in periodo di chiusura, n.d.r.*) per la caccia, ad ognuno lecita, di tutti quegli animali per l’uccisione dei quali sono stabiliti dei premi (...), come altresì per la caccia degli uccelli di rapina eccettuate le civette...”.

R.A.P.

Legge 11/4/1859, Art. 4: “...In qualsiasi tempo resta proibito l’abbattere e l’uccidere uccelli da canto o becchi fini...”.

Basilea Città

R.A.N.

Ordinanza 7/7/1860, Art. 7: “È permesso al proprietario o locatario di uccidere, entro il proprio tenimento chiuso senza aver d’uopo di licenza, il selvaggiume, come pure gli uccelli di rapina ed altrimenti nocivi che mai vi penetrassero”.

R.A.P.

Ordinanza 7/7/1860, Art. 9: “È sempre vietato (...) il prendere i leprotti ed il togliere dai nidi le uova e le covate de’ volatili de’ quali è permessa la caccia”.

Art. 10: “È vietato in qualsiasi epoca la caccia delle allodole, dei tordi e d’altri uccelli da canto o becchi fini...”.

Berna

R.A.N.

Legge 29/6/1832, Art. 3: “...è vietato di togliere via lepri, uccelli, uova; è fatta eccezione per gli uccelli di rapina, per i corvi, le cornacchie, le gazze ed i passerì”.

Art. 4: “Gli animali rapaci e pericolosi, come a dire, orsi, lupi, linci, e cignali possono venir catturati e uccisi in qualsiasi tempo e luogo (...) Qualora fossero da intraprendersi delle caccie generali per la distruzione di animali rapaci, se ne dovrà chiedere l’autorizzazione al rispettivo Governatore...”.

Art. 11: “È vietato ai Governatori il rilasciare speciali permessi di caccia. Si fa eccezione per (...) il permesso di caccia alla volpe durante l’inverno...”.

Art. 14: “È proibito a chiunque (...) andare a caccia (...) in tempo di domenica e di festa (...). In questi giorni è soltanto lecito uccidere gli animali di rapina”.

Art. 18: "...il Consiglio di Governo ha la potestà (...) di accordare dei premi da lui stabiliti per l'uccisione di animali nocivi".

R.A.P.

Legge 29/6/1832, Art. 3: "Sotto pena (...) per ogni nido e per ogni covata è vietato di togliere via lepri, uccelli, uova...".

Canton Grigioni

R.A.N.

Legge 23/6/1866, Art. 10: "...i cacciatori autorizzati i quali durante l'epoca di caccia proibita danno la caccia, sparano o prendono qualsiasi altra specie di selvaggina (eccettuati i noti animali di rapina, per l'uccisione dei quali viene pagato un premio - * ai sensi dell'abrogata Ordinanza circa i premi per l'uccisione di bestie rapaci nocive, sono da considerarsi come tali gli orsi, i lupi, le linci, ogni sorta di avvoltoi, le aquile e i gufi -) incorrono nella multa...".

Art. 14: "È parimenti vietato (...) il collocare tagliuole, trappole di ferro a scatto, ecc. ecc. (...) tuttavia è permesso di collocare trappole per volpi e per altri animali di rapina durante i tre mesi decorrenti dal 15 dicembre al 15 marzo".

R.A.P.

Legge 23/6/1866, Art. 19: "È vietata in ogni epoca e dentro il territorio di tutto il Cantone la piccola caccia agli uccelli, vale a dire, il tirare agli uccelletti ed il prenderli...".

Sciaffusa

R.A.N.

Ordinanza 11/3/1842, Art. 11: "Se durante l'epoca di chiusa caccia si avranno indizi (...) della presenza di selvaggiume grosso, di cignali od altri animali nocivi, lo si dovrà notificare al Presidente della Commissione di Finanza il quale prenderà le ulteriori disposizioni in proposito".

R.A.P.

Ordinanza 11/3/1842. Art. 6: "È vietato (...) di catturare in epoca qualsiasi ed in qualsivoglia modo il selvaggiume ed il cogliere uova di pernice e di quaglia, catturare capriuoli giovani o leprotti...".

Soletta

R.A.N.

Legge 9/2/1864, Art. 7: "Ognuno è autorizzato ad uccidere animali rapaci, come a dire lupi, cignali ecc. dove e come li possa rinvenire. Nel caso debbansi intraprendere delle caccie generali per distruggerli, dovrà il rispettivo Granbailo darne la permissione...".

Art. 8: “Il Consigliere Governativo è facoltizzato di stabilire dei premi convenienti per chi consegna degli animali da preda nocivi, e ciò ogniqualvolta egli stimi necessaria una tale misura”.

R.A.P.

Legge 9/2/1864, Art. 9: “È vietato, tanto in tempo di permessa caccia che di chiusa caccia (...) insidiare con armi da fuoco ai leprotti o sottrarli al covo (...) l’uccidere un daino femmina”.

Appenzel - Innerrhoden

R.A.N.

Ordinanza 28/3/1867, Art. 16: “Possono uccidersi in qualsiasi epoca gli animali rapaci, come sarebbero: puzzole, martore, lontre, volpi, avvoltoi, astori ecc., in quanto arrechino danni in prossimità dell’abitato”.

R.A.P.

Ordinanza 28/3/1867, Art. 14: “È proibita (...) la caccia agli uccelli utili all’agricoltura, come sarebbero: stornelli, picchi, cingallegre, allodole, le diverse specie di picchi, ecc., come pure il sottrarne le uova e le covate”.

Unterwalden

R.A.N.

Legge 26/5/1866, Art. 3: “Col 15 di febbraio dev’essere chiusa la caccia di qualsiasi selvaggina (ad eccezione degli uccelli rapaci)”.

San Gallo

R.A.N.

Ordinanza 10/8/1861, Art. 9: “...è permesso ai Consigli comunali (...) destinare un premio per la distruzione di uccelli nocivi”.

R.A.P.

Legge 12/3/1861, Art. 11: “È vietata la caccia d’uccelli che per distruzione degli insetti sono utili all’industria agricola. Più chiare indicazioni formeranno oggetto di un’ordinanza speciale”.

Ordinanza 10/8/1861, Art. 8: “Gli uccelli che sono utili all’agricoltura contro i quali ai sensi della citata legge (*L. 15/3/1861, n.d.r.*) non si può esercitare in modo alcuno caccia, sono indicati qui appresso: il falco buzzardo, il falchetto da torre, le cornacchie, tutte le specie di gufi e di picchi, i cuculi, le upupe e gli stornelli; gli uccelli da canto come dire: cingallegre, allodole, beccafichi, capinere, codirossi, cutrettole ecc. ecc., inoltre le rondini ed i rondoni. È parimenti vietato sottrarre le uova e le covate dei suddetti uccelli, come altresì delle anitre selvatiche, delle pavoncelle, delle pernici e dei gallinacci selvatici in genere”.

DISCUSSIONE

Fra le numerose specie di animali selvatici indicati come nocivi o pericolosi, o comunque non tutelati al pari dell'altra selvaggina comunemente cacciabile, nelle legislazioni esaminate se ne contano, al netto di alcune omonimie non del tutto decifrabili, almeno cinquantasei. Questo numero nell'attività venatoria pratica sicuramente aumentava, attestandosi su una cifra non definibile con esattezza, a seconda dell'interpretazione data dai cacciatori a definizioni generiche, presenti nei vari testi legislativi, quali "animali nocivi, animali rapaci, animali dannosi, animali carnivori più nocivi, animali pericolosi, animali di rapina, animali perniciosi, animali da preda nocivi, animali comunque nocivi, animali selvatici che sono pregiudizievole di seminati e piantagioni, altri animali che infestano le campagne, altri animali dannosi alla coltura dei terreni, altri quadrupedi che infestano le campagne, grandi animali rapaci, bestie feroci, bestie nocive, bestie carnivore e pericolose, uccelli nocivi, uccelli altrimenti nocivi" ...; queste definizioni che erano sempre abbondantemente usate, più o meno scientemente, dai legislatori si traducevano in discrezionalità di interpretazione e conseguentemente in caccia indiscriminata.

Alcune specie vengono citate pressoché costantemente nelle legislazioni di ogni Stato (grandi carnivori, primo fra tutti il lupo, tra i quali però sorprendono le poche citazioni della linca, numericamente pari a quelle del gatto selvatico; uccelli rapaci, soprattutto diurni; corvidi, mustelidi), altre ricorrono con minor frequenza, ma con una certa regolarità (tra queste i conigli e i passeriformi), altre ancora sono indicate pochissime o una sola volta (per i dettagli rimando alle trascrizioni degli articoli legislativi sopra riportate); queste ultime, in particolare, possono essere oggetto di alcune considerazioni.

Focalizzando l'attenzione sulle specie inserite una o poche più volte tra le nocive, risulta evidente, in molti casi, un nesso che esse hanno con situazioni peculiari, per lo più di ordine geografico-ambientale e legate alle attività economico-produttive degli Stati interessati; emblematico è il caso dei "marangoni" citati esplicitamente solo da Danimarca e Germania, Paesi con importanti attività legate al settore della pesca; analogamente gli "aironi" sono citati esplicitamente solo nella legislazione danese e, forse meno comprensibilmente, in quella svizzera. Allo stesso modo si può interpretare l'unica citazione dell'istrice, che è relativa alla Toscana e riconducibile alla coltura, all'epoca di pregio, del tabacco, a cui questa specie può essere potenzialmente dannosa, citazione che, essendo contestuale a quella dei "porci spini" escludendo un possibile caso di omonimia, lascia però so-

speso l'interrogativo sul motivo di questa (unica) inclusione del riccio tra i nocivi.

La legislazione spagnola cita i “topi terragnoli”, quella austriaca i “topi” (che essendo associati ad “altri animali dannosi alle colture”, sono classificabili come i primi): i soli due casi in cui si fa riferimento esplicito ad arvicole e talpe.

Altri casi di citazioni uniche per i quali è difficoltoso individuare con certezza la motivazione del loro inserimento tra le specie nocive riguardano: la marmotta in Ungheria e il furetto in Danimarca (essendo elencato a fianco della faina, non si può escludere una traduzione inesatta del testo danese, che potrebbe riferirsi alla puzzola). I colombacci e le oche selvatiche inseriti tra i nocivi, i primi nella legislazione belga le seconde in quella danese, erano (e sono) considerate specie dannose ai seminati, in particolare al grano.

È interessante rilevare come l'Olanda fosse l'unico Stato ad aver istituito una taglia sull'ermellino.

Due legislazioni dell'area austroungarica furono le sole ad inserire tra i nocivi tre specie di averla (averla maggiore, averla cenerina, averla piccola) ed una sola l'averla maggiore, la motivazione del loro inserimento nell'elenco delle specie dannose può risalire al loro essere predatori, talvolta, anche di piccoli uccelli, tanto che in alcuni vecchi testi di ornitologia venivano definite “falconcelli” (anche per avere il becco “da rapace”).

Notevole è il numero di specie (almeno diciassette, al netto di omonimie certe e probabili) di rapaci diurni esplicitamente citate nelle varie legislazioni, a conferma di quanto questi uccelli fossero invisibili e perseguitati.

Sorprende, infine, che in nessuna delle legislazioni esaminate vengano citati mammiferi marini, i “delfini” in particolare, cosa che avviene in disposizioni legislative di pochi decenni posteriori.

In tutte le legislazioni esaminate, gli animali che vengono indicati come nocivi sono distinti dalle specie di “normale” selvaggina e considerati cacciabili lungo tutto l'arco dell'anno. La Confederazione Elvetica, particolarmente, oltre a stabilire con la Legge Federale che “le Autorità Cantionali hanno il diritto di ordinare o permettere, anche quando la caccia è chiusa, la caccia (...) alla selvaggina quando è troppo abbondante” (analogamente, se non maggiore, autonomia decisionale concessa all'Autorità periferica si è riscontrata anche, e solo, in Francia in cui, con la legge 3/5/'44 all'art. 9 si stabiliva che “I Prefetti dei dipartimenti determineranno le specie di animali dannosi o nocivi...”), codifica alcune specie come nocive solo in situazioni contingenti e temporanee, è il caso di tordi e storni, con i passeri, “quando irrompono nelle vigne (...) finché la vendemmia non sia finita”

(Legge Federale), e di “puzzole, martore, lontre, volpi, avvoltoi, astori ecc..., quando arrechino danni in prossimità dell’abitato” (Appenzel - Jnnerrhoden); risulta difficoltoso configurare come avvoltoi e lontre, soprattutto, possano causare danni in prossimità degli abitati.

È evidente che tutte le specie e categorie protette, lo erano per motivi pratici-economici. Si proteggevano nidiate, giovani, femmine di selvaggina con lo scopo di non depauperare il patrimonio faunistico con un prelievo eccessivo e non sostenibile; gli uccelli “insettivori” (in questa categoria si possono reperire, negli elenchi, anche alcune specie non propriamente tali) venivano protetti in quanto costituivano l’unico mezzo efficace a disposizione per limitare il proliferare degli insetti dannosi alle coltivazioni, così come alcuni rapaci notturni, utili alla lotta ai roditori dannosi (singolare la loro situazione che poteva vedere una stessa specie inserita tra i nocivi in alcune legislazioni, e tra i protetti in altre; stessa sorte toccata al gheppio, unico fra i rapaci diurni).

In molte legislazioni dell’area austro-ungarica e in quella Federale elvetica si trova uno specifico articolo indirizzato agli insegnanti delle scuole pubbliche, affinché istruissero gli alunni a non danneggiare uccelli insettivori, nidiate, giovani nati della selvaggina. Pur essendo motivati, questi insegnamenti, dalle ragioni pratiche sopra dette, rappresentano in ogni caso un lungimirante livello di modernità e qualità molto elevata, per l’epoca. Un ulteriore salto di qualità è presente nella legislazione della Stiria che, nell’incaricare gli insegnanti di istruire la gioventù sui danni e sulle “barbarie” di distruggere i nidi, introduce per la prima volta un concetto di carattere etico. Inoltre la Legge federale elvetica del 17/9/1875, dopo aver elencato le specie di uccelli protetti (dal lungo elenco, in cui sono inusitatamente inclusi “il gheppio e tutti gli uccelli di preda notturni, ad eccezione del gufo”, “le taccole e il corvo reale”, sono, poco comprensibilmente esclusi, con citazione esplicita “tordella, fringuello e cardellino”), è l’unica a prescrivere che gli alunni delle scuole dovevano imparare a riconoscerle.

Tra le specie di cui è proibito saccheggiare i nidi, secondo la Legge 18/10/1849 di “Napoli e Sicilia”, c’è il francolino nero *FrancoLINUS francoLINUS*; importante conferma indiretta della presenza della specie, le cui ultime segnalazioni certe risalgono al 1869 per la Sicilia e al 1857 per la Calabria (Brichetti & Fracasso, 2004; Oriani, 2014).

L’esclusione dei rondoni dall’elenco delle specie “insettivore” utili protette, che è codificata, ad esempio, nel Decreto toscano del 3/7/1856 (vedasi paragrafo “animali nocivi”) è motivata dal fatto che questa specie, i ni-

diacei in particolare, costituiva un’importante fonte proteica, alimentare per la comunità umana.

Peculiarità della Legge 21/12/1874 del Regno di Gallizia e Lodomeria e del Granducato di Cracovia è la presenza di un articolo che stabilisce la protezione assoluta di “pipistrelli e ricci”. Si tratta dell’unico caso di protezione totale presente in tutte le legislazioni consultate di pipistrelli e ricci (ad entrambe le specie era proibita la caccia dal 1° febbraio al 12 settembre in Danimarca, in forza della Legge dell’1/4/1871); i ricci, al contrario, venivano elencati tra i nocivi (“i porci spini”) nel Decreto toscano del 3/7/1856. La succitata Legge danese dell’1/4/1871 proibisce la caccia, dal 1° febbraio al 12 settembre, oltre che a pipistrelli e ricci ad una serie di specie che è interessante elencare (perché normalmente molte di esse non erano protette, e addirittura elencate fra le nocive): “le bestie rosse; i lepri e i tassi; le talpe, i buzzardi e i barbagianni, i gabbiani e le rondini di mare, le beccacce e le gambette” (le ultime due specie non cacciabili fino al 1° agosto).

Risulta peculiare come venga sottolineata e ribadita, nella Legge olandese dell’1/7/1857, la protezione concessa agli “usignuoli”, ed è singolare tanto interesse per questa sola specie (forse si tratta di un errore di traduzione, e il termine olandese significava piuttosto “uccelli cantori”, al pari di quello usato in altre legislazioni?).

La marmotta in alcune legislazioni veniva protetta, non in maniera totale (per questo motivo quegli articoli di legge non sono stati inseriti nell’elenco sopra riportato), con proibizione di cacciarla in alcuni periodi dell’anno, soprattutto durante l’inverno estraendola dalle tane. Questo perché la specie era considerata alla stregua delle altre di selvaggina comunemente cacciata (solo nella Legge ungherese del 19/2/1872 era inserita tra i nocivi); risulta però degno di nota e inusuale quanto disposto dalla Legge sulla caccia del 23/6/1866 del Canton Grigioni che, all’art. 17, recita così: “Ad ovviare alla totale distruzione delle marmotte (*mutaniallas*, in lingua romancia) che sotto qualche aspetto sono pur utili alla salute umana, si ordina che alle medesime non venga data la caccia altrimenti che con armi da fuoco (...)”.

Il riferimento alla utilità “alla salute umana” delle marmotte è, con ogni probabilità, da mettere in relazione alle proprietà terapeutiche attribuite al loro grasso, come si legge in Fatio (1869): “*Sa graisse passe dans nos montagnes pour un remède à tous les maux*”.

RINGRAZIAMENTI

Ringrazio il Dott. Giovanni Boano, Direttore del Museo Civico di Storia Naturale di Carmagnola, per i consigli e le indicazioni fornite, indispensabili per la stesura del presente lavoro.

BIBLIOGRAFIA

- ARRIGONI DEGLI ODDI E., 1926 – Testo esplicativo ed illustrativo delle disposizioni vigenti in materia venatoria. Tipografia Seminario, Padova.
- BRICETTI P., FRACASSO G., 2004 – Ornitologia italiana. Vol. 2. Tetraonidae - Scolopacidae. Alberto Perdisa Editore, Bologna.
- FATIO V., 1869 – Faune des vertébrés de la Suisse. Vol. I. Histoire naturelle des mammifères. Genève et Bale, Editeur. Genève.
- ORIANI A., 2014 – Dati storici sulla presenza circummediterranea del francolino nero *Francolinus francolinus francolinus* (Linnaeus, 1766). Rivista Italiana di Ornitologia (Research in ornithology), 84 (1): 11-22.